

## La contrattazione decentrata

*La contrattazione decentrata in corso nelle province pugliesi sta mettendo in luce la reale forza ed i limiti di una categoria che in trent'anni di sindacalizzazione avrebbe avuto diritto di capitalizzare un ben più alto grado di emancipazione sindacale.*

*A livello periferico vi è ancora un significativo ritardo culturale nel sistema di relazioni sindacali le cui ragioni sono da ricercare prima di tutto nella formazione di chi rappresenta la parte pubblica, evidentemente ancora ispirata a modelli burocratici ed autoritari di stampo ottocentesco.*

*Invero non è raro imbattersi in interlocutori che evidenziano una cultura caratterizzata da un non alto grado di integrazione democratica, un'autopercezione del ruolo fondata sul concetto Napoleonico di "Autorità" nonché da una malintesa idea di fedeltà che più che riferita alla Repubblica ed all'insieme di principi che caratterizzano la nostra comunità democratica sembra interiorizzata in termini di fedeltà al "Capo", in omaggio ad una concezione quasi massonica dell'istituzione.*

*In queste condizioni il sindacato viene spesso percepito non come la naturale istanza collettrice e latrice di bisogni da valorizzare ai fini di un miglioramento della efficienza organizzativa, ma come un fastidioso elemento di disturbo e alterazione dell'equilibrio di comando allorché non lo si può utilizzare qua-*

*le ammortizzatore delle tensioni rinvenienti da una gestione autoreferenziale degli uffici e dei servizi.*

*Per tali ragioni, a distanza di 10 anni dall'ultima contrattazione decentrata nelle realtà provinciali Pugliesi si respira la solita aria di incertezza, con la parte pubblica che evidenzia una sorta di agnosticismo delle regole e la tendenza a considerare la contrattazione provinciale come un incumbente burocratico del quale liberarsi al più presto.*

*Così, in un clima di ansiosa confusione c'è chi emana convocazioni perentorie, chi mette in circolazione bozze che nel riprodurre per intero parti dell'accordo Nazionale Quadro puntano ad una sostanziale assenza di regolamentazione, nel convincimento che ciò agevoli il Governo degli uffici più di quanto non lo complichino i conflitti che sorgono proprio a causa della mancanza di regole certe.*

*C'è anche qualche idiota che pensa che la contrattazione sia una specie di procedimento amministrativo, con la parte pubblica in posizione di preminenza ed il sindacato in posizione di sottomissione.*

*Sul Fronte sindacale la situazione non è delle più confortanti. Qui, infatti, una pleora di apprendisti stregoni ossessionati da una esigenza di visibilità fine a se stessa, rendono ingestibili gli esami congiunti e difficoltose le contrattazioni sulle materie negoziali.*

*In questi casi l'unico sbocco resta quello delle trattative separate con la costituzione di tavoli ove possa darsi per scontata almeno la condivisione dei fondamentali del mestiere del sindacato. In molte realtà della Puglia, il tavolo separato è stata una scelta necessaria. Un esempio significativo può essere quello costituito in provincia di Bari da SIULP SAP e SILP CGIL sulla base dei seguenti punti chiave:*

*1) la contrattazione decentrata presso la Questura è propedeutica e ha una funzione di indirizzo rispetto a tutte le altre contrattazioni presso gli Uffici delle Specialità, in quanto essa gestisce il funzionamento di una serie di organi ai quali tutte le altre devono fare riferimento.*

*2) gli accordi decentrati non sono una semplice formalità amministrativa, ma uno strumento operativo di natura patizia che incide profondamente sul*

*corretto funzionamento dell'Amministrazione e sulla qualità del lavoro e della vita personale di ciascun dipendente.*

*3) gli accordi decentrati precedenti hanno un grande valore, nella misura in cui l'esperienza applicativa ne ha evidenziato i pregi e i limiti. Nello stipulare nuovi accordi, occorre preservare quei pregi e trovare soluzioni che consentano di superare quei limiti.*

*4) la contrattazione decentrata è un momento di grande importanza e responsabilità, non è una passerella per mettersi in mostra né l'occasione per fare tessere a buon mercato.*

*5) un buon accordo non ignora esigenze operative che oggettivamente devono essere soddisfatte ma cerca di disciplinarle per evitare che l'assenza di regole crei situazioni di emergenza in cui è impossibile tutelare e garantire i diritti individuali.*

I. Carbone

## Accordo Quadro convocazione tavolo tecnico

Con nota Nr. 10.2 /226/2010/p.s. del 3 maggio 2010 diretta Al Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S Ufficio Rapporti Sindacali la Segreteria Nazionale ha richiesto la convocazione del tavolo tecnico ex art 25 A.N.Q. per esaminare i seguenti ulteriori elementi di criticità applicativa, emersi specie a livello territoriale e per prevenire possibili momenti conflittuali. In relazione ai seguenti aspetti: l'art. 12 comma 1 prevede che il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un'anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti sulle fasce serali e notturne. Al riguardo a livello territoriali sono emersi alcuni profili di criticità interpretativa ed applicativa, quali il concetto d' "impiego", la possibilità di aggiungere ulteriori criteri oltre a quelli indicati nell'articolo, il concetto di "servizi esterni" ed il criterio di calcolo dei

30 anni di servizio, che richiedono una corretta ed univoca definizione a livello centrale. Peraltro risulta che codesto Ufficio avrebbe emanato una direttiva interpretativa che sta generando una serie di dubbi applicativi e di conflittualità con le organizzazioni sindacali.

Dopo aver chiarito nella precedente riunione del tavolo tecnico la corretta interpretazione ed applicazione dell'art 4 comma 5 con la previsione che le trattative per gli uffici a competenza interprovinciale o interregionale, siano condotte in ambito provinciale dai titolari degli uffici sede di contrattazione con i rappresentanti delle relative segreterie, taluni dirigenti ritengono, invece, di convocare presso i Compartimenti o altro Ufficio tutte le delegazioni provinciali delle OO.SS. del territorio di sua competenza funzionale, a seguito di richiesta d'esame congiunto in evidente contrasto logico, prima ancora che interpretativo della norma;

come noto dopo l'invio dell'informazione preventiva una o più OO.SS. possono chiedere l'esame congiunto secondo la normativa vigente, al termine del quale il titolare dell'Ufficio assume autonome decisioni. Taluni dirigenti, specie a livello territoriale, dopo l'esame congiunto non emanano alcun atto che formalizzi le decisioni autonomamente assunte, in palese violazione, non solo dell'A.N.Q., ma con i principi fondanti del diritto amministrativo.

**Sedi disagiate: riunione tavolo tecnico**  
Pagina 2

**Monetizzabilità ferie non godute per malattia**  
Pagina 3

## No a tagli sulla sicurezza

Dopo le anticipazioni del Ministro Tremonti sulla imminenza di una manovra correttiva, il Governo, nei prossimi giorni, sarà chiamato sicuramente a fare scelte forti; il SIULP, il primo sindacato del Comparto Sicurezza, dice con chiarezza e con anticipo che, pur essendo pronti a collaborare responsabilmente per individuare sprechi, con altri tagli vi sarebbe un rischio serio e concreto di collasso del sistema sicurezza.

Pur prendendo atto della situazione economica generale del Paese, che richiede cautele e prontezza di interventi finalizzati a mantenere l'equilibrio nei conti pubblici, è opportuno sottolineare che sul terreno della sicurezza, dopo i pesanti tagli operati con le precedenti manovre finanziarie, l'apparato sicurezza e il suo personale non potrebbero sopportare, come altri settori strategici per la vita del Paese, ulteriori ridimensionamenti delle risorse.

Proprio oggi, in occasione del 158° anniversario della Polizia di Stato, il Ministro Maroni ha dato atto del brillante e proficuo lavoro fatto dagli uomini e dalle donne dell'Istituzione nella lotta alla criminalità organizzata e non.

Sarebbe veramente inaccettabile che gli interventi di razionalizzazione preannunciati dal Governo tagliassero i fondi occorrenti per continuare l'encomiabile opera dei poliziotti nella lotta al crimine anziché, come da sempre auspicato dal SIULP, intervenire sugli sprechi che ancora albergano nell'organizzazione della "macchina" pubblica.

Ci aspettiamo che questa volta, a differenza del 2008, il Governo chieda la collaborazione dei rappresentanti del mondo sicurezza e difesa affinché attraverso l'individuazione, e conseguente eliminazione degli sprechi, si attui una politica mirata sia alla razionalizzazione ma, anche all'efficienza e al miglioramento del sistema sicurezza.

Questo impegno sarebbe il miglior regalo che il Governo può fare a tutti i poliziotti e alla sicurezza del Paese.

F. Romano

## Quando le cartucce sono di troppo

L'appartenente alla Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 359 del 1991 recante "Norme per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato", per l'esercizio delle funzioni istituzionali dispone di un particolare armamento che viene da tale normativa distinto in armamento di reparto o individuale (pistola semiautomatica).

Le caratteristiche tecniche di quest'ultima vengono definite dall'art. 10 dello stesso D.P.R. n. 359 il quale, prescrivendo che l'armamento individuale deve disporre di un caricatore avente una capacità non inferiore al numero di otto colpi, fissa, pertanto, il limite minimo di munizionamento di cui l'operatore di polizia può disporre.

Al tempo stesso la circolare n. 600.D.3-1816-C/50 del 19 agosto del 2005 della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale in merito alla questione dell'assegnazione del secondo caricatore in dotazione ad Uffici o Reparti della Polizia di Stato dispone che "...il secondo caricatore compete esclusivamente al personale impiegato in effettivo servizio di controllo del territorio presso i Reparti Volanti, cui viene assegnato altrettanto esclusivamente, in dotazione di reparto per l'uso individuale. Ne consegue pertanto che il secondo caricatore dovrà essere a disposizione del dipendente per le necessità strettamente connesse con lo stesso specifico servizio che legittima il possesso di materiale d'armamento e munizionamento eccedente la normale dotazione individuale...".

In materia di detenzione di armi da guerra, inoltre, l'art.10 comma 1 della legge 110 del 1975, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", dispone il divieto per i privati di detenzione di armi da guerra, tipo guerra, o parti di esse, e relativo munizionamento, ad eccezione dei casi previsti dal comma 5 dello stesso articolo limitatamente alla detenzione delle armi da guerra per Corpi armati dello Stato e Forze Armate.

Ciò considerato l'appartenente alla Polizia di Stato, salvo i casi previsti dalla predetta circolare, può detenere per l'esercizio delle proprie funzioni esclusivamente un solo caricatore che per prescrizioni normative non può disporre di una capacità di alimentazione inferiore al numero di otto colpi e che per caratteristiche costruttive dispone di una capacità non superiore al numero di quindici.

Ne consegue che la normativa sopracitata circoscrive un ambito di legittimità alla detenzione del munizionamento de quo limitatamente alla capacità di alimentazione di un solo caricatore, ovvero per il solo numero di quindici cartucce. Pertanto, l'operatore di Polizia che detiene munizionamento per la propria arma in dotazione individuale in numero superiore a quello strettamente connesso alle caratteristiche costruttive del caricato-

re (quindici colpi), integra l'ipotesi di reato di detenzione illegale di armi o munizionamento da guerra, previsto dall'art. 2 della legge n. 895 del 1967.

## Papà, ti devo parlare...

Nel corso di una recente telefonata un collega responsabile di un ufficio distaccato di Polizia, mi confidava *"Qualche giorno fa, al termine di una delle (tante) mattinate di lavoro dure e stressanti, son rientrato a casa per il pranzo. Appena seduto a tavola mio figlio, che peraltro non è più un bambino, mi ha detto. "Papà, ti devo parlare." Avendo ancora in mente i tanti problemi di ufficio - le pratiche da sbrigare, gli ordini dei superiori, le richieste del personale, la necessità di migliorare i risultati operativi - quasi non mi sono accorto di avergli risposto alquanto seccamente "Adesso no, per favore, sono stanco!"*

*Ho consumato il pranzo come un automa, con il corpo lì e la testa in ufficio ma al momento di alzarmi da tavola è arrivata, terribile ed improvvisa, un'altra mazzata: stavolta è stata mia figlia, anche lei non più ragazzina, a dirmi senza giri di parole: "papà, sono anni che ci trascuri..."*

*È stato in attimo, ma è durata un'eternità: ho rivisto i miei figli piccoli, le prime gioie, le prime preoccupazioni, le tante speranze, e la disperazione di tanti genitori che si lamentano di non avere più ascolto dai propri figli, persi dietro ad amici e modelli sbagliati.*

*I miei figli invece erano lì, e speravano di avere solo un po' di attenzione dal loro "Papà".*

*Un pò mi sono vergognato: quante volte li avevo trascurati!"*

Questa conversazione mi ha fatto riflettere molto; ho pensato a quei colleghi che, esprimendo i loro problemi, spesso realmente gravi, si sono sentiti rispondere in maniera approssimativa e, qualche volta, scostante.

"Tutti abbiamo dei problemi" è stata la risposta, di altissimo spessore umano, di cui è stato "degnato" un collega con gravissime problematiche familiari.

Ho preso poi la busta paga dell'ultimo stipendio, e dopo aver gioito per la trattenuta del 38% applicata sul lordo (ma qualcuno non ci aveva promesso che le tasse sarebbero diminuite?) ho cercato a lungo la voce *Indennità per figli trascurati*. Non c'era.

Paolo Zini

Segretario Provinciale SIULP

## Sedi disagiate: riunione tavolo tecnico

Presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato si è svolta la prima riunione del tavolo tecnico per avviare la discussione sulla definizione dei nuovi criteri per individuare le sedi disagiate da recepire nel decreto ministeriale che annualmente deve essere emanato ai sensi dell'art 55 del D.P.R. nr. 335/82.

I componenti il tavolo tecnico, presieduto dal Dirigente Superiore dr Nicola De Cristofaro, in avvio di discussione hanno tutti sostanzialmente confermato la necessità di intervenire sulla materia per aggiornare, circoscrivere ed integrare gli attuali criteri utilizzati per definire le sedi disagiate. È stato, altresì, ribadito come negli ultimi anni, il decreto ministeriale abbia prorogato quello dell'anno precedente, determinando, di fatti, un congelamento delle attuali sedi considerate disagiate in attesa di definire i nuovi criteri. Per questa ragione è stata sottolineata l'importanza e la necessità di pianificare una serie d'incontri del tavolo tecnico per giungere rapidamente ad una soluzione condivisa che riformi e migliori la situazione attuale realizzando concreti benefici ai destinatari anche attraverso la correzione degli errori, e delle iniquità prodotte nel recente passato, nella predisposizione dell'elenco delle sedi disagiate.

Le sedi fino ad oggi considerate disagiate sono in totale 218 a cui si debbono aggiungersi gli Uffici di Polizia presenti nel Comune dell'Aquila.

### Mobilità: incontro fissato per il giorno 19 maggio

Come già rappresentato nel mese di gennaio 2010 e successivamente ribadito il 28 aprile scorso, è stata accolta la richiesta di un incontro urgente per le problematiche relative alla mobilità del personale.

La riunione, a cui parteciperanno tutte le sigle sindacali, è stata indicata per il 19 maggio alle ore 10,30

Sul nostro sito nazionale [www.siulp.it](http://www.siulp.it) il testo delle nostre richieste del 25 gennaio 2010 e del 28 aprile 2010 indirizzate al Capo della Polizia Pref. Antonio Manganello.

**Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: [siulp.bari@tin.it](mailto:siulp.bari@tin.it), indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.**

Presso le sedi disagiate prestano servizio circa 10.000 colleghi. È stata condivisa la necessità di valorizzare concretamente il disagio e consentire al personale interessato, di ottenere il riconoscimento reale e non solo virtuale, dei benefici previsti dalla normativa vigente, specie sulla mobilità, per chi opera in determinate ed avverse condizioni lavorative.

Secondo le norme vigenti i benefici spettanti al personale che presta servizio presso sedi disagiate sono:

a) diritto a fruire del buono pasto gratuito;

b) diritto a presentare domanda di trasferimento dopo due anziché dopo 4 anni di permanenza in sede.

I criteri oggi vigenti per considerare un Ufficio sede disagiata sono genericamente i seguenti:

1. le particolari condizioni geografiche e le avverse condizioni climatiche ove hanno sede gli Uffici

2. l'assenza, o l' inadeguatezza dei mezzi di trasporto e dei collegamenti tra l'Ufficio ed i centri abitati;

3. l'assenza o la scarsità di servizi pubblici e sociali nei comuni sede di Uffici da considerarsi disagiati;

Gli attuali criteri hanno prodotto in diversi casi dei paradossi applicativi da correggere prevedendo che alcuni Uffici sono stati considerati come sedi disagiate ed altri sono stati esclusi da tale classificazione, pur avendo la sede tutti nel medesimo comune.

Nel corso dell'incontro è stata analizzata la possibilità di formulare proposte in sede tecnica da far recepire con successivi interventi legislativi di modifica ed ampliamento dell'attuale norma che regola la materia, ed è stata condivisa la possibilità, a normativa vigente, di prendere in esame, oltre ai criteri suddetti, magari circoscrivendoli meglio, anche altri parametri per individuare le sedi disagiate quali:

- presenza o assenza di alloggi collettivi di servizio;

- presenza o assenza di mensa obbligatoria di servizio;

- richieste di trasferimento in entrata ed in uscita dall'Ufficio per fare valutazioni e poter incidere sui criteri della mobilità rendendo concreti i benefici in materia di mobilità oggi solo teorici;

È stato chiesto all'Amministrazione di fare la mappatura delle attuali sedi disagiate e verificare se nel medesimo comune vi siano uffici che non lo sono; verificare nei medesimi Uffici la presenza o meno della mensa di servizio e l'attuale costo complessivo; di fornire per ogni Ufficio l'elenco delle richieste di trasferimento in entrata ed in uscita.

La Segreteria Nazionale è disponibile a ricevere ogni contributo propositivo sulla materia che provenga dalle strutture territoriali. La riunione è stata aggiornata all'8 giugno 2010.

# Monetizzabilità ferie non godute per malattia

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente decisione in ordine al problema della monetizzabilità delle ferie non godute a seguito di malattia e successiva dispensa dal servizio. (N. 03259/2005 REG.RIC N. 02663/2010 REG. DEC.). La vicenda prende le mosse dal ricorso al TAR del Lazio con il quale il sig. Parente (già Sovrintendente della Polizia di Stato) chiedeva l'annullamento della determinazione della Questura di Roma del 30 luglio 2004 con la quale, richiamando il contenuto di alcune pregresse circolari ministeriali, era stato negato in capo al ricorrente il diritto al pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di monetizzazione di ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminato con la dispensa dal servizio per inabilità fisica.

Il fondamento disciplinare veniva riprodotto al combinato disposto di cui all'articolo 14 del d.P.R. 395 del 1995 e di cui all'articolo 18 del d.P.R. 254 del 1999.

Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso, condannando il Ministero dell'Interno alla corresponsione in favore del dipendente delle somme dovute a titolo di ferie non godute durante il richiamato periodo di aspettativa.

Nell'occasione i primi Giudici, pur dichiarandosi consapevoli dell'esistenza di un orientamento del Consiglio di Stato in sede consultiva sfavorevole alle tesi sostenute dall'ex dipendente, ritenevano di discostarsene ritenendo dirimenti al riguardo le previsioni di cui all'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro per le Forze di Polizia anche ad ordinamento civile approvato con d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (secondo la disposizione in questione, "al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia sta-

to fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità").

La pronuncia in questione veniva impugnata dal Ministero dell'Interno.

Il Consiglio di Stato in sede di appello ha ritenuto di non discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui il pertinente quadro disciplinare ammette certamente la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminata con la dispensa dal servizio per inabilità (sul punto, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 24 febbraio 2009, n. 1084).

Ciò per due fondamentali ragioni:

- il primo presupposto è rappresentato (per così dire: "a monte") dalla risposta positiva al quesito relativo al se nel corso del periodo di aspettativa per infermità possa ammettersi che il lavoratore maturi il diritto al congedo ordinario;

- il secondo presupposto è rappresentato dalla risposta - parimenti positiva - al quesito relativo al se possa ritenersi che il congedo in tal modo maturato sia monetizzabile in caso di mancata sua fruizione per cause non dipendenti dalla volontà del dipendente.

In ordine al primo profilo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che la tesi secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità non risulti in alcun modo condivisibile, atteso che il diritto del lavoratore alle ferie annuali (tutelato dall'art. 36 della Costituzione) è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì (come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001) al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 1084 del 2009, cit.).

## Polizia Ferroviaria - Irregolarità di viaggio ed adempimenti operativi

Riportiamo di seguito la risposta della Direzione Centrale delle Specialità, in merito al nostro quesito volto a conoscere le modalità operative con cui il personale di polizia, a bordo dei treni, è chiamato ad intervenire nel caso di viaggiatori sprovvisti di biglietto.

In particolare se tale viaggiatore, qualora non rientri nelle ipotesi previste dall'art. 31 D.P.R. 753/80, sia che esibisca un valido documento di identificazione o che ne sia sprovvisto, può proseguire il viaggio avvalendosi della regolarizzazione differita dopo essere stato identificato dal personale Polfer, oppure deve essere comunque fatto scendere dal convoglio secondo le disposizioni discrezionali del personale FF.SS..

Al riguardo, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha rappresentato che l'art. 23 co. 6 del DPR 11/7/1980 n. 753 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", prevede, nel caso in cui il viaggiatore sia sprovvisto

di regolare titolo di viaggio, che "può essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di far proseguire il viaggio". Tale facoltà trae la sua ratio dalla considerazione che particolari circostanze di luogo o specifiche situazioni o reazioni del viaggiatore non rendano preferibile la prosecuzione del tragitto, salvo quanto previsto dall'art. 31 del citato decreto.

La discrezionalità dell'applicazione di tale norma appartiene al personale F.S., mentre le modalità di intervento al singolo operatore polfer che dovrà valutare la fattispecie realizzatasi al fine di porre in atto le giuste soluzioni, tenendo sempre conto della individuazione del precupuo bene giuridico da tutelare.

La citata Direzione ha, altresì, comunicato di aver interessato l'Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S., per un approfondito ed aggiornato parere, anche in relazione al nuovo assetto societario del Gruppo F.S., nonché, alla gestione di tratti ferroviari anche da parte di altre società.

Ed infatti, il riconoscimento al lavoratore in stato di malattia del diritto alla maturazione (e alla fruizione) delle ferie - anche a prescindere dalla effettività della prestazione lavorativa - consente al prestatore di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale, vedendosi in tal modo tutelato il proprio diritto alla salute anche nell'interesse dello stesso datore di lavoro. Dal che consegue che la maturazione del richiamato diritto non possa essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, cpv., cod. civ., trovi un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. Civ., Sez. Un., sent.n. 14020/2001).

Venendo al secondo dei richiamati pro-

fili, il Consiglio di Stato ha osservato che i principi dinanzi sinteticamente richiamati sono stati applicati dalla maggioritaria (e qui condivisa) giurisprudenza amministrativa nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spettava anche al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 6227/05; id., Sez. VI, sent. 2520/01; id., Sez. V, sent. 2568/05; id., Sez. IV, sent. 2964/05).

Per quel che concerne l'esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 816/07; id., Sez. VI, sent. 1475/07), il collegio ha ritenuto che prevalenti ragioni di ordine sistematico inducano ad aderire all'orientamento favorevole al riconoscimento, in conformità a quanto sostenuto in più recenti decisioni (Cons. Stato, VI, sent. 1765/2008; n. 3637/2008).

## BARI Conclusa la contrattazione decentrata per la Questura

Nella mattinata del 12 maggio 2009 sono stati sottoscritti gli accordi decentrati relativi alla Questura di Bari e a tutti gli uffici da essa dipendenti e distaccati in ambito provinciale, in attuazione del nuovo Accordo Nazionale Quadro..

Gli accordi recepiscono integralmente il contenuto del protocollo d'intesa sottoscritto nel pomeriggio del 4 maggio precedente, dalle Segreterie Provinciali del SIULP, del SAP e del SILP-CGIL e dal Questore di Bari.

Il nuovo accordo decentrato sostituirà quello precedente, che è stato in vigore per un periodo di circa 10 anni, ma ne raccoglie tutta l'esperienza operativa sin qui accumulata.

SIULP, SAP e SILP-CGIL - che da sole rappresentano più del 50 % del personale in servizio, hanno portato avanti la contrattazione a tavoli separati rispetto alle altre sigle sindacali.

Il testo approvato mantiene quanto di meglio era stato conseguito con il precedente accordo, in particolare in tema di aggiornamento professionale, e nel contempo introduce una serie di importanti migliorie in tanti settori:

La contrattazione decentrata si articola in due parti: la prima relativa alle materie oggetto di contrattazione in sede provinciale, la seconda relativa a tutte le materie oggetto di informativa e insieme di contrattazione.

In sintesi i contenuti:

1. prevista la disciplina per la valutazione delle istanze da inoltrare ai sensi dell'articolo 12 dell'ANQ da parte del personale ultratrinquennale e con 30 anni di servizio.

2. ulteriore messa a punto della disciplina delle Commissioni per assicurare una maggiore responsabilità dell'Amministrazione e la previsione di una specifica incompatibilità per quel che concerne la scelta di componenti di nomina dell'Amministrazione. Conferma della pubblicità delle sedute.

3. Conferma dell'attuale impianto dell'aggiornamento professionale con l'organizzazione di cicli settimanali cui aggregare il personale compresi i turnisti che nella giornata prevista per l'aggiornamento dall'allegato 1 (martedì) osserveranno un turno di riposo con completamento dell'orario d'obbligo

attraverso la redistribuzione della parte residua all'inizio ed alla fine di ciascun turno di servizio a cura dell'ufficio di appartenenza.

4. messa a punto dell'articolato con riferimento alle attività delle Commissioni in materia di benessere, pari opportunità, mense e stabilimento balneare.

5. evoluzione dei meccanismi di verifica con la previsione della possibilità per le Segreterie provinciali di visionare in tempo reale le programmazioni settimanali e giornaliera dei servizi e l'istituzione di un tavolo di confronto permanente per la risoluzione delle controversie.

6. Previsione di orari in deroga per le scorte e istituzione di un meccanismo per l'individuazione certa degli orari per i servizi di ordine pubblico.

7. Conferma e messa a punto delle previsioni relative alla programmazione settimanale e giornaliera che dovrà riguardare tutto il personale contrattualizzato, con l'inserimento di alcuni riferimenti già previsti dalla disciplina generale ma che avevano registrato difficoltà applicative. Previsione di un obbligo di informativa preventiva in ordine all'adozione di eventuale modulistica.

8. Messa a punto della disciplina del cambio turno con divieto di effettuare variazioni negli orari non continuativi allorché queste determinino variazioni indotte nelle giornate successive.

9. Disciplinata la reperibilità con la rimodulazione dell'orario (8/8) per evitare prolungamenti esagerati del servizio e l'istituzione del Funzionario di turno della Questura con la previsione che la chiamata debba essere effettuata da questo Funzionario ed attraverso le linee della Questura. In questo modo non ci dovrebbero essere dubbi in ordine alle qualificazioni delle chiamate fatte al personale. Prevista l'esclusione delle chiamate nelle fasce coperte dal servizio ordinario ed il divieto di utilizzo dello strumento per far fronte alle impreviste assenze del personale.

Gli accordi decentrati sono stati firmati anche dalle altre organizzazioni non presenti al tavolo ad eccezione del SIAP e del CON-SAP.

## • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

### Indennità di aeronavigazione

Si riporta il testo della nota inviata il 04 maggio 2010 al Dott. Alberto Pazzanese Direttore Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.

“Continuano a pervenire a questa Organizzazione Sindacale numerose lamentele in merito al mancato riconoscimento al personale aeronavigante della Polizia di Stato (piloti e specialisti equipaggi fissi di volo), del diritto relativo al beneficio a percepire l'indennità di aeronavigazione e di volo, in misura eguale a quella prevista per il Vice Questore Aggiunto o più elevata prevista dalle vigenti tabelle e cioè quella corrisposta al

Dirigente Generale.

L'Amministrazione della P.S. ad oggi, resiste ai numerosi ricorsi formulati dai dipendenti, tesi ad ottenere il riconoscimento del suddetto beneficio.

Come è noto, il personale pilota e specialista di elicottero ed aereo della Polizia di Stato, con qualifiche che vanno dall'Agente al Dirigente Generale, percepiscono un'indennità, qualificata come "indennità di aeronavigazione" per i piloti e "indennità di volo" per gli specialisti che, in base al criterio di computo per le indennità operative di specialità introdotto dai D.P.R. 394/1995 e n° 395/1995, è stato correlato solo ed esclusivamente alla qualifica (o grado) posseduta dal dipendente della Polizia di Stato.

Tale criterio di calcolo è in realtà lesivo dei diritti fondamentali del personale aeronavigante e penalizza non solo la professionalità degli stessi, ma svilisce e fa venir meno il senso stesso di una indennità che dovrebbe remunerare il rischio insito nell'attività di volo svolta dal predetto personale che pur svolgendo la stessa identica attività dei colleghi in possesso della qualifica (grado) superiore (Dirigente Generale), percepiscono però un'indennità di gran lunga inferiore a quella percepita da questi ultimi.

Difatti dette indennità rappresentano unicamente

un corrispettivo per l'impiego di specialità svolto e quindi, nello specifico, per l'attività di volo. Può pertanto qualificarsi come una vera e propria indennità di rischio, connessa solo ed esclusivamente al rischio che è connotato all'attività di volo.

La paradossale conseguenza di tutto ciò è che il rischio dell'attività di volo, pur essendo assolutamente identico e del tutto indipendente dal grado e dalla qualifica posseduta, viene "pagato" in modo differente all'Agente ed al Dirigente Generale.

Questo stato di cose determina, ovviamente, una disparità di trattamento ed una gravissima violazione del fondamentale e primario diritto di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, ma anche una grave violazione del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione stessa.

Non può non rilevarsi, infatti, che le indennità di volo, in quanto indennità di rischio, sono strettamente correlate all'attività di volo in quanto tale e, ovviamente, ai pericoli insiti nella stessa.

Da tale assioma deriva l'assurda ed ingiusta conseguenza che soggetti che già percepiscono differenti retribuzioni a seconda del grado posseduto (fatto giusto ed incontestabile), per assurdo percepiscono anche un'indennità di volo o aeronavigazione rapportata al grado, pur svolgendo identica attività di volo.

Va rilevato che l'ingiustizia del trattamento connesso all'attività di volo è stata percepita anche dall'Amministrazione quando nel 2002, grazie alla sensibilizzazione degli organi di rappresentanza ed in particolare proprio di questa O.S., il legislatore ha introdotto l'emolumento aggiuntivo fisso di polizia, strumento che non colma e non sana la grave ingiustizia subita per anni dal personale aeronavigante, ma che dà contezza però dell'ingiustizia e della incostituzionalità degli attuali criteri di corresponsione delle indennità in questione. Si è ancora ben lontani dall'allineamento al principio egualitario stabilito dalla Carta Costituzionale e dalla legge 78/83, dove a parità di rischio, a parità di responsabilità, a parità di iter formativo deve corrispondere la medesima retribuzione, a meno che non si dimostri che la vita, il senso di responsabilità o la professionalità di un militare sia diretta conseguenza del grado rivestito.

In realtà la stessa Amministrazione resistente proprio di recente ha dato contezza di quanto appena rilevato. Difatti, con nota del 30 Ottobre 2008, inviata ai Reparti Volo in data 22/11/2008, il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nel trasmettere l'elenco del personale pilota a cui la Commissione prevista dall'art. 12 del D.P.C. del 13/03/2007 ha conferito determinati titoli, ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei Dirigenti dei Reparti Volo della Polizia di Stato sulla necessità di esercitare le attribuzioni conferite dall'art. 6 della Direttiva del Sig. Capo della Polizia AER.POL.2, che riconosce ai Signori Dirigenti dei Reparti Volo la facoltà di designare il "Capo Equipaggio" tenendo conto dello specifico profilo professionale in considerazione della tipologia di missione da effettuare.

Si ritiene a questo punto opportuno e rilevante sollevare l'attenzione proprio sul decreto in questione, che nel regolamentare aspetti strettamente connessi alle competenze nell'attività di volo ha chiarito, in contrasto proprio con la stessa legge, l'importanza dell'esperienza nell'attività di volo.

Se dunque le predette indennità vengono corrisposte a chi svolge attività di volo (in qualità di pilota o specialista) e vengono direttamente commisurate al grado posseduto, non si comprende allora per quale ragione l'Amministrazione attribuisca la responsabilità del volo a soggetti aventi grado inferiore, ancorando la nomina di

"Capo Equipaggio" al dato dell'esperienza.

È quanto meno illogico e contraddittorio che chi

assume in pieno la responsabilità civile e penale dell'aeromobile percepisca un'indennità specifica inferiore a quella di chi a bordo dell'elicottero ha minori responsabilità.

L'assoluta identità dell'attività di volo svolta dal personale aeronavigante, a prescindere dal grado posseduto, trova conferma nel fatto, ripetutamente verificatosi, che l'Agente Scelto o l'Assistente a bordo dell'elicottero siano comandanti dell'aeromobile. Da ciò appare evidente come nei reparti volo della Polizia di Stato, chi vola di più e quindi rischia di più, è proprio il personale con qualifiche meno elevate, personale che, come già detto, paradossalmente, pur rischiando di più, viene però retribuito in maniera nettamente inferiore ai propri colleghi con qualifiche più elevate che per svariate ragioni si trovano a volare di meno.

Ciò non è più tollerabile e pertanto si chiede un autorevole e risolutivo intervento in merito.

Alla luce di quanto sopra esposto, il SIULP chiede l'applicazione a tutto il personale aeronavigante dell'indennità di aeronavigazione e di volo nella misura massima prevista dalle vigenti tabelle.

Questa O.S. rappresenta altresì la propria disponibilità ad un eventuale incontro al fine di chiarire detta problematica, inerente il settore aeronavigante, ed individuare soluzioni extragiudiziali che consentirebbero una rapida definizione della controversia e che potrebbero apportare un reale risparmio di ulteriori oneri per la Pubblica Amministrazione.

In attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro, l'occasione mi è gradita per porgere distinti Saluti". Ftò Il Segretario Nazionale Michele Ales

### Polizia Stradale - Indennità di trasferimento per il personale della sottosezione di Villa Arboit (VC)

È in via di risoluzione la vertenza riguardante l'attribuzione dei benefici dell'indennità di trasferimento d'ufficio dei colleghi che prestavano servizio presso la soppressa sottosezione autostradale di Villa Arboit (VC), trasferiti alla nuova sottosezione autostradale di Novara Est.

Il T.E.P., infatti, aveva comunicato l'intenzione di non corrispondere al personale la relativa indennità motivando la decisione sulla base di alcune sentenze del Consiglio di Stato.

Il SIULP si è fatto carico di confutare le argomentazioni del citato Ufficio ed è notizia di questi giorni che presto i colleghi, come sostenuto dal SIULP, riceveranno l'indennità spettante.

### Concorso interno 7 posti direttore tecnico fisico e 11 ingegneri indetto con D.M. 12 aprile 2010

Con decreti del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datati 12 aprile 2010 pubblicati su B.U., sono stati indetti due concorsi interni, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di seguito specificati nelle qualifiche iniziali dei seguenti ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato:

- n. 11 posti nel ruolo degli ingegneri e, specificatamente:
  - n. 1 posti di direttore tecnico ingegnere nel settore polizia scientifica
  - n. 6 posti di direttore tecnico ingegnere in telecomunicazioni
  - n. 3 posti di direttore tecnico ingegnere meccanico
  - n. 1 posto di direttore tecnico ingegnere edile
  - n. 7 posti nel ruolo dei fisici e, specificatamente:
    - n. 1 posti di direttore tecnico fisico nel settore polizia scientifica

- n. 3 posti di direttore tecnico fisico analista di procedure nel settore telematica

- n. 3 posti di direttore tecnico fisico analista di sistemi nel settore telematica

Sul nostro sito [www.siuip.it](http://www.siuip.it) troverete tutta la documentazione

### Cedolino busta paga online - Mancata fruizione del servizio da parte del personale della Polizia di Stato

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute a questa segreteria per i numerosi disservizi causati dal nuovo sistema di consultazione e stampa del cedolino paga, abbiamo inviato una nota di protesta al dipartimento che di seguito riportiamo: "Egregio Direttore, questa O.S. esprime forti perplessità in merito al servizio di visione e stampa del cedolino busta paga online, predisposto con circolari di protocollo n. 559/D/002.49.A12008/02487 del 10 ottobre 2008 e n. 559/D/002.49.A121888 del 7 luglio 2009, con la quale l'Amministrazione ha comunicato che avrebbe provveduto ad attivare apposite procedure affinché ogni dipendente potesse accedere alla propria busta paga in via informatica, e che dopo un necessario periodo di test, avrebbe interrotto la stampa del cedolino su supporto cartaceo, come previsto, peraltro, dall'art. 1 comma 107 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) dal prossimo mese di maggio.

Nel corso del periodo di sperimentazione si stanno verificando numerose anomalie che evidenziano una reale carenza nella fruibilità del servizio stesso. Al riguardo ci vengono segnalate varie discrasie e situazioni di disagio nei riguardi di operatori di polizia che non riescono, loro malgrado, pur attuando una procedura corretta, a visualizzare ed a stampare la propria busta paga, con gravi ed intollerabili disagi. Gli stessi, se avessero l'effettiva necessità di contrarre prestiti personali o mutui ipotecari con società finanziarie ed istituti bancari, non avrebbero la possibilità di disporre del proprio cedolino paga in tempo reale.

Peraltro la finalità e lo spirito di detta innovazione, prevista dalla suddetta legge finanziaria, mira, oltre che a rendere un migliore servizio all'utente, ad apportare un concreto risparmio economico per la spesa pubblica.

Di fatto, invece, si sta verificando il contrario, in quanto questa nuova procedura realizzata, a quanto sembra da una ditta esterna, non risulterebbe essere adeguatamente funzionale all'esigenza dei poliziotti.

Tra l'altro la stampa del cedolino risulta, a questo punto, demandata ai singoli uffici in sede periferica che si devono necessariamente fare carico delle esigenze del personale, senza alcun risparmio effettivo di spesa rispetto alla vecchia procedura.

Ad avviso del SIULP, molte sono le soluzioni adottabili nel campo informatico, come ad esempio il servizio di posta elettronica istituzionale, quali: interno.it o poliadiadistato.it, rendendole certificate (PEC), già disponibile per tutti i dipendenti, consentendo agli operatori di polizia di poter ricevere direttamente il cedolino paga con tale strumento.

Considerato quanta sopra si ritiene estremamente necessario ed urgente un intervento correttivo che consenta a tutto il personale di ottenere lo statino paga in tempi certi.

Il SIULP nel caso di ulteriori disservizi che dovessero verificarsi con pregiudizio a carico di colleghi, ritiene, fin d'ora, responsabile sotto ogni profilo l'Amministrazione.

In attesa di trovare adeguate soluzioni in merito e di un cortese cenno di riscontro,

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti".

### COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione  
Sindacale edito dal  
Sindacato Italiano Unitario  
Lavoratori Polizia

Anno 15  
N. 10 - 15 Maggio 2010

Direttore Responsabile  
**GEROLAMO GRASSI**

Direttore Editoriale:  
**INNOCENTE CARBONE**

Consulenti di Redazione  
**GIUSEPPE IAFFALDANO  
MICHELE SARACINO - PAOLO ZINI  
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA  
FORTUNATO FORTUNATO**

Ha collaborato a questo numero:  
**F. ROMANO**

Reg. Trib. Bari N. 1278  
Redazione: Via Murat, 4 - Bari  
Tel. 080/5291110 - 5291165  
Telefax 080/5232702  
Internet: [www.siuip.it](http://www.siuip.it)  
E-Mail: [siulp.bari@tin.it](mailto:siulp.bari@tin.it) - [bari@siulp.it](mailto:bari@siulp.it)

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia  
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)  
E-mail: [mediaservice3@simail.it](mailto:mediaservice3@simail.it)  
Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.